

13.479

Iniziativa parlamentare

**Precisazione della prassi di lunga data nell'ambito della
procedura di notifica prevista dalla legge sull'imposta pre-
ventiva**

**Rapporto esplicativo della Commissione dell'economia e dei tributi del
Consiglio nazionale**

del 10 novembre 2014

Compendio

Nel settore delle distribuzioni di dividendi operate all'interno di gruppi societari, qualora il pagamento dell'imposta preventiva causi complicazioni inutili o rigori manifesti, il contribuente può essere autorizzato a soddisfare il suo obbligo fiscale mediante la notifica della prestazione imponibile. Il contribuente, che soddisfa i requisiti materiali perché gli possa essere accordata questa procedura di notifica ai sensi dell'articolo 24 segg. dell'ordinanza sull'imposta preventiva (OIPrev)¹, è tenuto a dichiarare il reddito imponibile entro 30 giorni dal momento in cui è sorto il credito fiscale e a notificarlo all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Scaduto questo termine, il diritto di ricorrere alla procedura di notifica si estingue. Il credito fiscale viene quindi riscosso secondo la procedura ordinaria, per cui l'imposta preventiva deve essere dichiarata a posteriori, versata e trasferita dal debitore della prestazione al beneficiario di quest'ultima. In tal caso è dovuto di norma anche un interesse di mora, pari attualmente al 5 per cento.

La maggioranza della Commissione reputa sproporzionata la conseguenza prevista in caso di mancato rispetto del termine di 30 giorni. Oltre al pagamento di ingenti interessi di mora, il versamento ordinario dell'imposta preventiva porta a un temporaneo deflusso di liquidità presso le aziende interessate, nonostante tali aziende soddisfino le condizioni materiali richieste per la concessione della procedura di notifica e dunque non siano tenute per principio a versare l'imposta preventiva.

Per questi motivi, con il presente progetto preliminare, la maggioranza propone una nuova normativa secondo cui sia la dichiarazione dell'imposta preventiva sia la richiesta di applicazione della procedura di notifica sono possibili anche una volta decorso il termine di 30 giorni senza che il diritto di ricorrere alla procedura di notifica si estingua. Il termine di dichiarazione costituisce dunque un termine ordinario. Questa normativa trova applicazione unicamente nei casi in cui sono soddisfatte le condizioni materiali per la concessione della procedura di notifica. In questi casi, l'imposta preventiva non viene dunque riscossa successivamente mediante procedura ordinaria, né è dovuto un interesse di mora. Può essere invece applicata una multa disciplinare.

Una minoranza della Commissione propone un'altra modalità per attuare quanto richiesto dall'iniziativa parlamentare, in modo da non mettere in discussione la sistematica dell'imposta preventiva e la natura del termine di dichiarazione. Con una proroga del suddetto termine a 90 giorni e del termine per la presentazione della richiesta di notifica a un anno, si intende tenere conto del fatto che l'attuale termine di 30 giorni è estremamente breve. Entrambi i termini devono tuttavia continuare a costituire termini di perenzione, con lo scopo di assicurare, una volta scaduti, che il credito fiscale venga riscosso mediante procedura ordinaria; in questo contesto può essere inoltre richiesto il pagamento di un interesse di mora.

La maggioranza della Commissione propone l'entrata in vigore delle nuove disposizioni con effetto retroattivo, per cui la modifica dovrà essere applicabile anche ai crediti fiscali sorti a partire dall'anno civile 2011. Una minoranza ragguardevole propone invece una retroattività più estesa, secondo cui le nuove disposizioni dovranno essere applicabili anche a fattispecie verificatesi prima dell'entrata in vigo-

¹ RS 642.211

re delle disposizioni di modifica, purché il credito fiscale o quello relativo agli interessi di mora non siano caduti in prescrizione o cresciuti in giudicato già prima del 1° gennaio 2013. Un'altra minoranza propone di rinunciare a una retroattività.

Rapporto

1 Genesi del progetto

L'iniziativa parlamentare 13.479 «Precisazione della prassi di lunga data nell'ambito della procedura di notifica prevista dalla legge sull'imposta preventiva» è stata depositata il 13 dicembre 2013 dal Consigliere nazionale Gasche. Essa mira a modificare la legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP)² in modo tale che una notifica tardiva di una prestazione imponibile non porti più all'estinzione del diritto a ricorrere alla procedura di notifica se sono soddisfatte le condizioni materiali per la sua concessione. Le nuove disposizioni devono consentire inoltre di sanzionare il mancato rispetto del termine legale con una multa disciplinare e non più, come accadeva sinora, con l'applicazione di interessi di mora. Inoltre, i pagamenti degli interessi di mora già disposti mediante decisione esecutiva devono poter essere annullati e rimborsati.

Contemporaneamente è stata depositata in Consiglio degli Stati un'altra mozione di analogo tenore (iniziativa parlamentare Niederberger, 13.471 «Procedura di notifica. Modifica della legge sull'imposta preventiva al fine di eliminare gli ostacoli burocratici»).

Nel mese di maggio del 2014, la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N), incaricata dell'esame preliminare, ha dato seguito all'iniziativa del consigliere nazionale Gasche con 15 voti contro 7 e 2 astensioni. Il 1° luglio 2014, la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (CET-S) ha approvato la decisione della sua omologa del Consiglio nazionale con 8 voti contro 3 e 1 astensione. Contemporaneamente ha dato seguito, con 9 voti contro 3 e 1 astensione, all'iniziativa depositata dal Consigliere agli Stati Niederberger. La CET-N è stata pertanto incaricata, in virtù dell'articolo 111 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 2002³ sul Parlamento (LParl), di elaborare un progetto. A questo scopo, la CET-N ha incaricato l'Amministrazione di elaborare un progetto preliminare che offrisse possibili varianti di attuazione e di redigere il relativo rapporto esplicativo. Nella sua seduta del 10 novembre 2014, la CET-N ha approvato un progetto preliminare con 17 voti contro 7 e ha deciso di avviare la procedura di consultazione.

I dibattiti concernenti l'iniziativa parlamentare Niederberger sono stati sospesi fino a quando non sarà elaborato il progetto di atto legislativo relativo all'iniziativa parlamentare Gasche.

² RS 642.21

³ RS 171.10

2 Punti essenziali del progetto

2.1 Diritto vigente

2.1.1 Principi dell'imposta preventiva

Secondo l'articolo 132 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.) del 18 aprile 1999⁴ e l'articolo 1 capoverso 1 LIP, la Confederazione può riscuotere un'imposta preventiva sui redditi da capitali mobili, sulle vincite alle lotterie e sulle prestazioni d'assicurazione. Quest'imposta consente di assicurare, nell'ambito delle imposte dirette percepite in Svizzera, la corretta dichiarazione dei redditi e della sostanza (cosiddetta funzione di garanzia dell'imposta preventiva). In presenza di una convenzione sulla doppia imposizione (CDI), l'imposta preventiva assolve una funzione di garanzia anche nei confronti dei beneficiari stranieri. In mancanza di una CDI, essa costituisce invece un'imposizione definitiva.

Nel presente rapporto non sono trattate le vincite alle lotterie e le prestazioni d'assicurazione, per concentrarsi invece esclusivamente sulla procedura di notifica concernente i dividendi distribuiti tra società dello stesso gruppo.

L'imposta preventiva riscossa sui redditi di capitali mobili ha come oggetto gli interessi, le rendite, le parti di utile e ogni altro reddito da obbligazioni, da cartelle ipotecarie e rendite fondiariae emesse in serie, rilasciate da una persona domiciliata in Svizzera, di averi iscritti nel libro del debito pubblico; da azioni, quote sociali, in società, a garanzia limitata o cooperative, buoni di partecipazione e buoni di godimento, emessi da una persona domiciliata in Svizzera; da quote di investimenti collettivi di capitale emesse da una persona domiciliata in Svizzera o da una persona domiciliata all'estero unitamente a una persona domiciliata in Svizzera nonché da averi di clienti presso banche e casse di risparmio svizzere (cfr. art. 4 cpv. 1 LIP).

Si considera reddito imponibile di azioni, di quote sociali in società a garanzia limitata e in cooperative, ogni prestazione valutabile in denaro corrisposta dalla società o dalla cooperativa ai titolari di diritti di partecipazione, o a terze persone loro vicine, che non ha il carattere di rimborso delle quote di capitale sociale versato esistenti all'atto della prestazione. Questa nozione comprende anche dividendi, abbuoni, azioni gratuite, buoni di partecipazione gratuiti ed eccedenze di liquidazione (cfr. art. 20 cpv. 1 ordinanza sull'imposta preventiva, OIPrev).

Il credito fiscale sorge alla scadenza della prestazione imponibile (cfr. art. 12 cpv. 1 LIP). Secondo l'articolo 16 capoverso 1 lettera c LIP, l'imposta preventiva giunge a scadenza 30 giorni dopo che è sorto il credito fiscale. Un interesse di mora è dovuto, senza diffida, sugli importi dell'imposta non ancora pagati una volta scaduto il termine. Il tasso d'interesse è stabilito dal Dipartimento federale delle finanze (DFF) e ammonta attualmente al 5 per cento (cfr. art. 16 cpv. 2 LIP in combinato disposto con art. 1 ordinanza del 29 novembre 1996 concernente l'interesse di mora in materia d'imposta preventiva⁵).

L'imposta preventiva si basa sul cosiddetto principio di autoaccertamento. Il contribuente ha l'obbligo di annunciarsi spontaneamente presso l'AFC, di presentare, spontaneamente e alla scadenza dell'imposta il rendiconto prescritto corredato dei giustificativi e di pagare contemporaneamente l'imposta o di effettuare la notifica sostitutiva del pagamento (cfr. art. 38 LIP). Il contribuente è dunque tenuto a deter-

⁴ RS 101

⁵ RS 642.212

minare lui stesso il credito fiscale e versare l'importo dell'imposta a suo giudizio dovuta presentando al contempo un rendiconto entro i termini stabiliti.

In virtù dell'articolo 10 capoverso 1 LIP, l'obbligo fiscale incombe al debitore della prestazione imponibile. L'imposta va dedotta all'atto del pagamento, dell'accreditamento o del computo della prestazione imponibile, senza riguardo alla persona del beneficiario. Per quanto concerne i redditi dei capitali mobili, l'imposta preventiva ammonta al 35 per cento (cfr. art. 13 cpv. 1 lett. a in combinato disposto con art. 14 cpv. 1 LIP). Si considera domiciliato in Svizzera chiunque vi ha, tra l'altro, la sede statutaria o è iscritto come impresa nel registro di commercio svizzero (cfr. art. 9 cpv. 1 LIP).

L'attuale sistema dell'imposta preventiva è caratterizzato dal fatto che l'imposta preventiva è riscossa in forma anonima e che l'identità del contribuente viene rivelata alle autorità fiscali solo al momento della presentazione, da parte di quest'ultimo, della richiesta di rimborso dell'imposta. Ciò consente alle autorità fiscali di verificare se il contribuente fa valere legittimamente il proprio diritto al rimborso dell'imposta preventiva, ossia se gli compete tra l'altro il diritto di utilizzare il reddito della sostanza precedentemente dichiarata oppure se il diritto fatto valere deve essere negato e l'imposta preventiva, già riscossa in forma anonima, costituisce un'imposizione definitiva per il richiedente. In mancanza di una dichiarazione successiva dell'identità della persona fisica o giuridica che chiede il rimborso, si correbbe infatti il rischio di rimborsare un'imposta preventiva mai ricevuta. La presentazione di una richiesta di rimborso presuppone a sua volta che anche la prestazione ad essa sottostante, che fa sorgere l'obbligo di versare l'imposta preventiva, sia stata regolarmente dichiarata. In caso contrario, viene reso impossibile alle autorità fiscali operare le verifiche necessarie. Il diritto al rimborso si estingue se l'istanza non viene presentata nei tre anni successivi alla fine dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile (cfr. art. 32 cpv. 1 LIP).

2.1.2 Ruolo dell'Amministrazione federale delle contribuzioni

Secondo l'articolo 40 LIP, l'AFC ha tra l'altro l'obbligo di verificare se nella procedura di autoaccertamento il substrato fiscale è dichiarato correttamente. Come dimostrano le cifre pubblicate al numero 2.2.3, la riscossione dell'imposta preventiva costituisce una procedura di massa. A fronte di questa circostanza, nella pratica l'AFC non è in condizione di effettuare alcun esame sistematico e capillare di tutti i contribuenti potenziali ed effettivi dell'imposta preventiva, ma può procedere unicamente a un controllo a campione. Questa circostanza sottolinea l'importanza dell'obbligo di autoaccertamento all'interno della normativa concernente l'imposta preventiva. Se nell'ambito di un controllo dell'imposta preventiva viene imposto successivamente il pagamento di interessi di mora, si tratta di un effetto collaterale del fatto che il substrato fiscale non è stato dichiarato correttamente. Gli interessi di mora ammontano mediamente soltanto allo 0.15 per cento dell'intero gettito d'imposta riscosso in contanti.

2.1.3

Punti essenziale della procedura di notifica

Il Consiglio federale ha previsto una procedura di notifica all'interno dell'OIPrev sin dall'introduzione dell'imposta preventiva nel 1944 (art. 24 – 26 OIPrev). Laddove il pagamento dell'imposta comporti complicazioni inutili e rigori manifesti, può essere consentito al contribuente di soddisfare il proprio obbligo fiscale mediante la notifica della prestazione imponibile. La procedura di notifica si fonda sugli articoli 11 (modo di esecuzione), 19 e 20 (notifica sostitutiva del pagamento dell'imposta per le prestazioni d'assicurazione e i redditi dei capitali mobili) e 38 (iscrizione come contribuente; autoaccertamento) della legge sull'imposta preventiva.

Nel corso dei negoziati condotti con l'Unione europea (UE) in relazione all'Accordo sulla fiscalità del risparmio⁶ l'AFC ha proposto di estendere la procedura di notifica per i dividendi anche al settore internazionale, al fine di promuovere la piazza finanziaria ed economica svizzera. In base alla sua proposta, gli sgravi previsti nelle CDI e nell'articolo 15 dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio con l'UE in materia di dividendi corrisposti da filiali a favore della società madre dovevano poter essere applicati attraverso una richiesta di ricorso alla procedura di notifica. L'ordinanza concernente lo sgravio fiscale dei dividendi svizzeri da partecipazioni determinanti di società straniera⁷ e le modifiche delle ordinanze con la Germania⁸ e gli Stati Uniti⁹ sono entrate in vigore il 1° gennaio 2005.

In applicazione dell'articolo 11 capoverso 1 LIP, la procedura di notifica costituisce un modo di esecuzione dell'obbligo al pagamento dell'imposta preventiva da parte del debitore della prestazione imponibile. La procedura di notifica presuppone una richiesta da parte della società soggetta all'imposta preventiva e l'autorizzazione da parte dell'AFC. Il contribuente non può dunque sostituire di propria iniziativa il pagamento dell'imposta con una notifica.

Anche nel caso della procedura di notifica, l'adempimento dell'obbligo fiscale deve sempre scaturire, secondo il principio di autoaccertamento, da un'azione consapevole del contribuente. Poiché la procedura di notifica è effettivamente consentita solo se è stato stabilito che il beneficiario della prestazione ha diritto al rimborso dell'imposta (cfr. art. 20 LIP e art. 24 cpv. 2 OIPrev), in una prima fase il contribuente è tenuto a dichiarare il reddito imponibile mediante il modulo di dichiarazione ufficiale. Se sono soddisfatti i presupposti necessari, in una seconda fase deve essere quindi presentato il modulo di notifica. Con questo modo di procedere l'identità del beneficiario delle prestazioni viene comunicata a posteriori alle autorità fiscali, consentendo a queste ultime di verificare l'esistenza di un diritto al rimborso.

I due moduli devono essere inviati spontaneamente all'AFC nei 30 giorni successivi al sorgere del credito fiscale relativo (cfr. art. 21 cpv. 2 OIPrev). Per quanto riguarda il termine per la presentazione dei moduli, secondo l'interpretazione e applicazione del diritto dell'AFC (cfr. anche n. 2.3), si tratta di un termine legale la cui scadenza comporta l'estinzione definitiva del diritto. Tale termine legale costituisce dunque un termine di perenzione. Scaduto questo termine, è dovuto un interesse di mora le-

⁶ RS 0.641.926.81

⁷ RS 672.203

⁸ Ordinanza concernente la convenzione germano-svizzera di doppia imposizione, RS 672.913.610

⁹ Ordinanza concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione, RS 672.933.61

gale pari al 5 per cento annuo. Quest'ultimo serve a garantire la parità di trattamento dei contribuenti che hanno assolto il loro obbligo entro i termini stabiliti rispetto a quelli che hanno cercato di ottenere un vantaggio in termini di interessi non ottemperando ai propri obblighi di pagamento dell'imposta preventiva nei tempi previsti.

2.2 La procedura di notifica in pratica

2.2.1 All'interno di un gruppo svizzero

Ogni società anonima svizzera è tenuta a consegnare spontaneamente all'AFC, nei 30 giorni successivi all'approvazione del conto annuale, il rapporto di gestione o una copia firmata del conto annuale nonché una distinta in base al modulo ufficiale di dichiarazione 103 «Imposta preventiva sul reddito delle azioni, dei buoni di partecipazione e di godimento svizzeri», che indichi il capitale esistente alla fine dell'esercizio, la data dell'assemblea generale nonché l'ammontare e la scadenza della distribuzione dell'utile.¹⁰ La società madre che detiene direttamente almeno il 20 per cento del capitale sociale di un'altra società di capitali può dunque ordinare alla sua filiale di versarle i dividendi che le spettano senza detrarre l'imposta preventiva. L'ordine deve essere impartito mediante il modulo ufficiale 106 «Istanza per sostituire il pagamento dell'imposta preventiva mediante notifica per dividendi provenienti da partecipazioni di almeno il 20% (art. 26a OIPrev)». Di questo modulo la società madre compilerà dapprima la parte concernente le informazioni sul beneficiario dei dividendi. La filiale adotterà quindi i provvedimenti necessari per adempiere l'obbligo fiscale mediante notifica in sostituzione del pagamento dell'imposta: la società contribuente compilerà quindi la parte del modulo 106 concernente il debitore dei dividendi, prima di inviare spontaneamente il modulo all'AFC entro 30 giorni dalla data in cui i dividendi giungono a scadenza, allegando inoltre il modulo di dichiarazione ufficiale 103 nonché il conto annuale. Trova così applicazione l'articolo 21 OIPrev, secondo cui vige l'obbligo di consegnare all'AFC un conto annuale, tra l'altro, quando dalla decisione di ripartizione dell'utile deriva una prestazione imponibile.

La consegna dei due moduli equivale dunque al pagamento dell'imposta preventiva e fa sì che, qualora siano soddisfatti tutti i requisiti previsti per la concessione della procedura di notifica, il contribuente abbia così adempiuto il proprio obbligo fiscale. È riservata la possibilità di rifiutare posticipatamente l'adozione della procedura di notifica, sulla base dell'articolo 26a capoverso 4 OIPrev.

Secondo l'interpretazione e la prassi dell'AFC (cfr. anche n. 2.3), il mancato rispetto del termine di 30 giorni porta alla perdita della possibilità di fare richiesta di ricorso alla procedura di notifica. L'imposta preventiva deve essere quindi tassativamente riscossa mediante «procedura ordinaria» e, di norma, sono dovuti anche interessi di mora (cfr. art. 16 cpv. 2 LIP). In questo caso resta possibile presentare una richiesta di rimborso dell'imposta preventiva.

¹⁰ Per quanto riguarda le S.a.g.l., si applica per analogia il modulo 110 «Imposta preventiva sul reddito di quote sociali, di buoni di partecipazione e di godimento di S.a.g.l. svizzere»

Per poter corrispondere dividendi all'interno di un gruppo svizzero senza deduzione dell'imposta preventiva non è necessario il consenso formale dell'AFC. Quest'ultima interviene unicamente nei casi in cui, nell'ambito di un controllo a posteriori, riscontra che la procedura di notifica è stata adottata ingiustificatamente (art. 26a cpv. 4 OIPrev).

Esempio

La società X SA è una filiale controllata al 100 per cento della Y Holding. Entrambe hanno la propria sede in Svizzera. In occasione della sua assemblea generale ordinaria del 20 aprile 2014, la X SA decide di distribuire dividendi ordinari per l'esercizio 2013. La scadenza dei dividendi viene fissata al 1° maggio 2014. Il 5 maggio 2014 la Y Holding istruisce mediante modulo ufficiale 106 la sua filiale X SA di versarle i dividendi per l'esercizio 2013 senza dedurre l'imposta preventiva. La X SA è ora tenuta a compilare il modulo 106, a dichiarare la distribuzione dei dividendi sul modulo 103 e a presentare entrambi i moduli all'AFC unitamente al conto annuale approvato per il 2013 entro il 1° giugno 2014.

2.2.2 All'interno di un gruppo internazionale

A differenza della procedura seguita in un contesto nazionale, la procedura di notifica all'interno di un gruppo internazionale dipende da una richiesta di autorizzazione *preliminare* della procedura di notifica che ha una validità di tre anni (art. 4 cpv. 2 ordinanza concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione; art. 3 cpv. 2 ordinanza concernente la convenzione germano-svizzera di doppia imposizione; art. 3 cpv. 1 ordinanza concernente lo sgravio fiscale dei dividendi svizzeri da partecipazioni determinanti di società straniere). La società di capitali o la cooperativa svizzera che desidera distribuire dividendi presenta all'AFC, utilizzando il modulo opportuno¹¹ e *prima* che i dividendi giungano a scadenza, una richiesta di autorizzazione all'adozione della procedura di notifica. Solo in virtù delle richieste di autorizzazione l'AFC ha la possibilità di verificare se sono soddisfatti i requisiti materiali opportuni sulla base dell'articolo 15 dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio o di una CDI. Se l'AFC accorda la propria autorizzazione, per una durata di tre anni non è più necessaria alcuna ulteriore autorizzazione. Durante questo periodo è dunque possibile procedere direttamente alla notifica utilizzando il modulo 108 «Comunicazione per sostituire il pagamento dell'imposta preventiva svizzera sui dividendi provenienti da partecipazioni ragguardevoli detenuti da una società di capitale estera» (cfr. art. 3 ordinanza concernente lo sgravio fiscale dei dividendi svizzeri da partecipazioni determinanti di società straniere).

Anche se l'AFC le ha conferito l'autorizzazione preliminare a ricorrere alla procedura di notifica, la società di capitali o la cooperativa svizzera che distribuisce i dividendi deve dichiarare spontaneamente i dividendi in questione entro un termine di 30 giorni dal momento in cui la prestazione imponibile giunge a scadenza. A questo

¹¹ Modulo 823 per le partecipazioni CH-USA; modulo 823B per le partecipazioni riguardanti la Svizzera e uno Stato con il quale essa ha stipulato una CDI ; modulo 823C per le partecipazioni riguardanti la Svizzera e uno Stato con il quale ha stipulato l'Accordo sulla fiscalità del risparmio.

scopo è tenuta a compilare il modulo 108 «Comunicazione per sostituire il pagamento dell'imposta preventiva svizzera sui dividendi provenienti da partecipazioni ragguardevoli detenuti da una società di capitali estera», corredato dal modulo 103 «Imposta preventiva sul reddito delle azioni, dei buoni di partecipazione e di godimento svizzeri» (art. 5 cpv. 1 ordinanza concernente lo sgravio fiscale dei dividendi svizzeri da partecipazioni determinanti di società straniere; art. 4a cpv. 1 ordinanza concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione; art. 3 cpv. 1 ordinanza concernente la convenzione germano-svizzera di doppia imposizione).¹² Trova così applicazione l'articolo 21 OIPrev, secondo cui vige l'obbligo di trasmettere all'AFC un conto annuale, tra l'altro, se dalla decisione di ripartizione dell'utile deriva una prestazione imponibile.

L'obbligo di pagare l'imposta preventiva sui dividendi distribuiti dalla filiale svizzera alle società madri straniere viene soddisfatto mediante la notifica (al posto del pagamento dell'imposta). La dichiarazione costituisce pertanto un modo di adempiere l'obbligo fiscale e con la presentazione dei moduli viene soddisfatto l'obbligo al pagamento dell'imposta preventiva. In caso di mancato rispetto del termine di dichiarazione, oltre all'imposta preventiva verranno riscossi anche gli eventuali interessi di mora.

L'AFC deve essere immediatamente avvisata dal richiedente in caso di cambiamenti rilevanti delle circostanze su cui si fonda l'autorizzazione o se i requisiti per usufruire della procedura di notifica non sono più soddisfatti (cfr. art. 4 ordinanza concernente lo sgravio fiscale dei dividendi svizzeri da partecipazioni determinanti di società straniere). Scaduto il termine di validità di tre anni, esiste la possibilità di far prorogare l'autorizzazione per altri tre anni presso l'AFC presentando una nuova richiesta.

Esempio

La società X SA è una filiale controllata al 100 per cento dalla holding Y. La X SA ha la propria sede in Svizzera, la Y SA in Francia. In occasione della sua assemblea generale ordinaria del 20 aprile 2014, la X SA ha deciso di distribuire dividendi ordinari per l'esercizio 2013. La scadenza dei dividendi è stata fissata al 1° maggio 2014. Nel 2012 la holding Y aveva chiesto per iscritto all'AFC, utilizzando il modulo 823C, l'autorizzazione preliminare a ricorrere alla procedura di notifica. Essa detiene la sua partecipazione nella X SA già da quattro anni. Il 5 maggio 2014 la holding Y ordina alla propria filiale X SA, tramite il modulo ufficiale 108, di distribuire i suoi dividendi per l'esercizio 2013 senza dedurre l'imposta preventiva. La società X SA è dunque tenuta a compilare il modulo 108, a notificare la distribuzione dei dividendi mediante il modulo 103 e a inviare quindi i due moduli all'AFC entro il 1° giugno 2014, unitamente al conto annuale approvato per il 2013.

¹² Per quanto concerne le decisioni prese dall'assemblea generale ordinaria di società a garanzia limitata trova applicazione per analogia il modulo 110; nel caso di pagamenti di dividendi e altre distribuzioni decise in occasione di un'assemblea generale straordinaria trova invece applicazione il modulo 102.

2.2.3 Fatti e cifre

2.2.3.1 Considerazioni generali

Per quanto riguarda l'imposta preventiva, esistono circa 400 000 potenziali soggetti fiscali. Di questi, ogni anno circa 60 000 – 70 000 dichiarano spontaneamente, tramite un modulo di dichiarazione ufficiale, i redditi soggetti all'imposta preventiva (totale di dichiarazioni spontanee e moduli di dichiarazione dell'imposta preventiva ricevuti dall'AFC):

2010:	56 764
2011:	62 622
2012:	65 524
2013:	72 669

2.2.3.2 Cifre complessive relative alla procedura di notifica

Le circa 60 000 – 70 000 dichiarazioni spontanee presentate ogni anno tramite i moduli dell'imposta preventiva svizzera comprendono i moduli concernenti la procedura di notifica. A fronte del principio di autoaccertamento sancito nella normativa concernente l'imposta preventiva, non è noto all'Amministrazione per quale motivo i restanti 330 000 – 340 000 potenziali soggetti fiscali non procedano a una dichiarazione spontanea (p. es. perché non è stato versato nessun dividendo). La tabella seguente indica il numero di moduli riguardanti la procedura di notifica che figurano tra le 60 000 – 70 000 dichiarazioni spontanee presentate ogni anno tramite i moduli di dichiarazione dell'imposta preventiva:

2010:	13 430
2011:	14 921
2012:	15 827
2013:	18 017

L'AFC non tiene alcuna statistica relativa al numero di moduli di dichiarazione relativi alla procedura di notifica presentati entro i termini stabiliti. Risulta pertanto impossibile, a questo proposito, pronunciarsi sul rapporto esistente tra moduli presentati puntualmente e moduli inoltrati con ritardo. In base alle esperienze fatte nel 2014, l'AFC stima che il numero di moduli relativi alla procedura di notifica presentati con ritardo non raggiunga il 5 per cento.

Il suindicato numero di moduli di dichiarazione relativi alla procedura di notifica presentati all'AFC può essere dunque ulteriormente ripartito tra casi riguardanti la procedura di notifica nazionale e casi relativi alla procedura di notifica internazionale.

2.2.3.3 Cifre relative alla procedura di notifica internazionale

Dall'introduzione della procedura di notifica all'interno di gruppi internazionali, nel 2005, a tutt'oggi sono pervenute 12 100 richieste in totale (moduli 823, 823B e 823C). Questa cifra comprende sia le richieste iniziali sia le richieste di proroga. I moduli 823, 823B e 823C (nuove richieste, nessuna richiesta di proroga) negli anni dal 2010 al 2013 sono ripartiti come indicato di seguito:

	Modulo 823 (CDI con gli USA)	Modulo 823B (CDI con altri Paesi, ad eccezione degli USA)	Modulo 823C (Accordo sulla fiscalità del risparmio con l'UE)
2010:	76	558	486
2011:	49	853	491
2012:	46	827	553
2013:	68	782	698

Si arriva così a un totale di richieste pervenute relative alla procedura di notifica internazionale pari a 1120 nel 2010, a 1393 nel 2011, a 1426 nel 2012 e a 1548 nel 2013. Ogni singola richiesta autorizzata ha una validità di tre anni. Non è invece possibile ottenere, se non a fronte di un carico di lavoro sproporzionato, informazioni relative al numero di autorizzazioni attualmente valide per ogni singolo anno; l'AFC non tiene infatti alcuna statistica al riguardo.

Poiché con l'autorizzazione iniziale conferita dall'AFC in seguito alla presentazione di un modulo 823, 823B o 823C inizia a decorrere un periodo di validità di tre anni e che, una volta scaduta questa autorizzazione iniziale, possono sempre essere presentate richieste di proroga che, a loro volta, hanno una validità di tre anni, esiste una divergenza tra i moduli di richiesta di autorizzazione e i moduli 108 presentati in seguito. Per questo motivo, le cifre relative al numero di moduli 108 effettivamente pervenuti presentano valori decisamente superiori rispetto a quelle relative alle richieste presentate mediante i moduli 823, 823B e 823C:

	Modulo 108
2010:	2 594
2011:	2 808
2012:	2 870
2013:	3 176

2.2.3.4 Rapporto tra la procedura di notifica e il gettito in contanti

I 18 017 moduli di dichiarazione relativi alla procedura di notifica presentati nel 2013 si riferivano a 83,8 miliardi di franchi di imposta preventiva. A titolo di confronto, nello stesso periodo il gettito in contanti dell'imposta preventiva ammontava

a 23,5 miliardi di franchi; di questi, 15,8 provenivano da distribuzioni basate su diritti di partecipazione azionari. Per gli anni 2010-2013, la situazione è la seguente:

	Moduli di dichiarazione relativi alla procedura di notifica	Gettito d'imposta preventiva alla base di procedure di notifica	Gettito in contanti dell'imposta preventiva
2010:	13 430	84,8 miliardi	26,7 miliardi
2011:	14 921	104,5 miliardi	24,3 miliardi
2012:	15 827	121,7 miliardi	23,1 miliardi
2013:	18 017	83,8 miliardi	23,5 miliardi

2.2.3.5 Multe e interessi di mora nell'ambito dell'imposta preventiva

Nel 2010 l'AFC ha emesso fatture per crediti da interessi di mora per il 6,9 per cento della totalità dei moduli di dichiarazione relativi alla riscossione dell'imposta preventiva, ossia non solo di quelli concernenti la procedura di notifica. Negli anni seguenti queste cifre sono dapprima aumentate, raggiungendo il 7,5 per cento nel 2011 e il 7,0 per cento nel 2012, per poi diminuire al 6,8 per cento nel 2013, una percentuale che corrisponde all'emissione di un totale di 4 923 fatture per interessi di mora. Per il 2010, l'AFC ha conteggiato in totale 21 milioni di franchi di multe e interessi di mora nell'ambito dell'imposta preventiva. Nel 2011, questo montante è aumentato a 39 milioni di franchi per diminuire nel 2011 a 32 milioni di franchi. Nel 2013 il montante tra multe e interessi di mora è stato di 323 milioni di franchi. Di queste, un importo di 266,4 milioni di franchi (su un totale di 323 milioni di franchi per multe e interessi di mora percepiti nel 2013 nell'ambito dell'imposta preventiva) riguardava solo 36 fatture per interessi di mora, pari appena al 2 per mille di tutte le procedure di notifica (36 fatture su un totale di 18 017 moduli di dichiarazione relativi alla procedura di notifica). Queste 36 fatture per interessi di mora si basano su crediti d'imposta preventiva non dichiarati o dichiarati con ritardo per un totale di oltre 3,1 miliardi di franchi.

2.3 Decisione del Tribunale federale del 19 gennaio 2011 e sentenze pendenti del Tribunale amministrativo federale

La problematica affrontata dalla presente iniziativa parlamentare risale a una decisione del Tribunale federale del 19 gennaio 2011¹³. Il Tribunale federale (TF) era stato chiamato a chiarire la questione relativa alle conseguenze del mancato rispetto dei termini applicabili alla procedura di notifica all'interno di gruppi internazionali. Nella sua decisione, il TF ha confermato che il termine di dichiarazione di 30 giorni a decorrere dal momento in cui i dividendi giungono a scadenza costituisce un termine legale e che il termine per la presentazione del modulo di dichiarazione ufficiale, fissato a sua volta a 30 giorni, costituisce un termine di perenzione. Come in pre-

¹³ Decisione 2C_756/2010

cedenza il Tribunale amministrativo federale, anche il TF giunge alla conclusione che la procedura di notifica è consentita in generale unicamente nei casi in cui è stabilito che il beneficiario della prestazione ha diritto al rimborso dell'imposta. Ciò nonostante, il diritto a ricorrere alla procedura di notifica esiste unicamente se sono soddisfatte cumulativamente anche le altre condizioni. Fra queste rientra la presentazione del modulo di dichiarazione (modulo 108) entro i termini stabiliti. Il termine di 30 giorni per la presentazione della richiesta relativa alla procedura di notifica al posto del pagamento dell'imposta preventiva è un termine legale che, per sua natura, costituisce un termine di perenzione.

In seguito alla pubblicazione della decisione del TF, numerosi contribuenti hanno dichiarato a posteriori dividendi che, in alcuni casi, riguardavano contemporaneamente diversi anni. Poiché tutte queste dichiarazioni sono avvenute dopo il termine di 30 giorni previsto dalla legge, i contribuenti sono stati privati del diritto di adempiere il loro obbligo fiscale tramite la procedura di notifica come modalità di versamento dell'imposta preventiva. Di conseguenza, l'imposta preventiva è stata riscossa secondo il concetto giuridico della LIP con procedura ordinaria, pertanto sono stati addebitati anche interessi di mora conformemente alla legge. L'approccio seguito dall'AFC è stato interpretato da alcuni dei contribuenti interessati come un cambiamento di prassi, sebbene l'AFC neghi di aver apportato un simile cambiamento alla propria prassi corrente. Alcuni contribuenti hanno dunque scelto di presentare ricorso contro ciò che, a loro parere, costituisce un'imposizione ingiustificata di interessi di mora. Al momento sei di questi casi sono pendenti presso il Tribunale amministrativo federale e, da soli, riguardano crediti per interessi di mora per un totale di circa 170 milioni di franchi, basati su crediti relativi all'imposta preventiva per 1,95 miliardi di franchi. La maggioranza degli altri oltre 194 procedimenti pendenti rimarrà sospesa presso l'AFC fino a quando il Tribunale amministrativo federale non si sarà pronunciato sui casi summenzionati.

2.4 Principio dell'agente pagatore e scambio automatico internazionale di informazioni

Nel caso di un (rapido) passaggio al principio dell'agente pagatore per l'imposta preventiva e all'introduzione dello scambio automatico di informazioni con l'estero, il processo di dichiarazione previsto dalla normativa concernente l'imposta preventiva è destinato a cambiare radicalmente e a essere semplificato in misura significativa, quanto meno in alcuni ambiti. Verrà invece mantenuto in essere, in Svizzera, il principio della riscossione di un'imposta di garanzia.

2.4.1 Principio dell'agente pagatore

Il 2 luglio 2014, il Consiglio federale ha deciso di rafforzare il mercato svizzero dei capitali attraverso una riforma dell'imposta preventiva. Questa imposta viene riscossa attualmente presso il debitore della prestazione imponibile secondo il principio del debitore. Può essere debitrice della prestazione imponibile, ad esempio, una società emittente di un'obbligazione svizzera. Se quest'ultima corrisponde interessi, la società versa il 65 per cento del reddito netto al beneficiario della prestazione e il restante 35 per cento all'AFC come deduzione d'imposta. In caso di applicazione del principio dell'agente pagatore, il debitore della prestazione imponibile versa invece il reddito totale lordo all'agente pagatore. Spetta quindi a quest'ultimo decidere nel

caso concreto, in funzione delle peculiarità dell'investitore, se debba essere trattenuta l'imposta preventiva. L'imposta viene riscossa in primo luogo quando il creditore è una persona fisica domiciliata in Svizzera, al fine di garantire il pagamento delle imposte sul reddito e sulla sostanza.

Nella sua decisione del 2 luglio 2014, il Consiglio federale non ha deliberatamente stabilito se il passaggio dal principio del debitore a quello dell'agente pagatore debba essere applicato anche nel caso dei redditi di partecipazioni svizzere. Se il principio del debitore in vigore dovesse essere mantenuto per i redditi da partecipazioni svizzere, non vi sarebbero cambiamenti neppure per quanto riguarda la normativa vigente in materia di procedura di notifica.

2.4.2 Scambio automatico internazionale di informazioni

Lo scambio automatico internazionale di informazioni è incentrato sulle informazioni bancarie delle persone fisiche. Se, ad esempio, una persona fisica domiciliata in Germania è titolare di un deposito presso una banca in Svizzera, il fisco tedesco riceve comunicazioni relative alle entrate percepite su questo deposito e sullo stato dei suoi valori patrimoniali.

I dividendi versati tra società di uno stesso gruppo non rientrano in linea di principio nell'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni, che non costituisce pertanto un motivo per modificare la procedura di notifica ad essi relativa nel caso dell'imposta preventiva.

2.4.3 Altri accordi

L'Accordo bilaterale sulla fiscalità del risparmio tra Svizzera e UE e gli accordi internazionali sull'imposizione alla fonte stipulati con il Regno Unito e con l'Austria si fondano sul cosiddetto principio di coesistenza, secondo il quale l'agente pagatore trattiene l'imposta, mentre procede a una notifica solo su esplicita autorizzazione del cliente bancario. Anche nel caso dei tre accordi citati, le distribuzioni di dividendi all'interno di un gruppo dichiarate mediante procedura di notifica non sono in linea di principio oggetto delle notifiche in questione.

2.5 Progetto preliminare della Commissione

2.5.1 Nuova normativa per la procedura di notifica

2.5.1.1 Proposta della maggioranza

La maggioranza della Commissione reputa sproporzionate le conseguenze dell'interpretazione e dell'applicazione giuridica attualmente seguite dall'AFC e, rispetto al periodo precedente alla decisione del TF (cfr. n. 2.3), che queste costituiscono un cambiamento di prassi. Il versamento ordinario dell'imposta preventiva porta, presso le aziende interessate, a un temporaneo deflusso di liquidità e alla perdita di interessi sull'importo versato, nonostante tali aziende soddisfino le condizioni materiali richieste per la concessione della procedura di notifica, dunque non siano tenute in linea di principio a versare l'imposta preventiva. La maggioranza della Commissione ritiene inoltre dannoso per la piazza economica svizzera la riscossione di cospicui interessi di mora sugli importi in realtà non dovuti dell'imposta preventiva. Ai loro

occhi la prassi attuale contraddice la volontà del legislatore, secondo cui all'interno di gruppi deve essere attuata una soluzione non burocratica e favorevole all'economia. Inoltre, le conseguenze giuridiche nel caso in cui la notifica intervenga unicamente dopo il termine di 30 giorni previsto sono oggi esplicitamente indicate sia dalla LIP che dall'OIPrev. La maggioranza della Commissione, nel quadro del proprio ragionamento, si riferisce alla dottrina pertinente in materia.¹⁴

Al fine della certezza del diritto e del rafforzamento della piazza economica svizzera, la maggioranza della Commissione chiede una precisazione della prassi nell'ambito della procedura di notifica dell'imposta preventiva. A suo parere sarà opportuno non sottrarre liquidità alle aziende e non aumentare inutilmente il loro carico di lavoro amministrativo e chiede pertanto che il mancato rispetto del termine di dichiarazione non comporti più il passaggio dalla procedura di notifica alla procedura ordinaria. Le aziende che possono ricorrere alla procedura di notifica e hanno lasciato decorrere il termine previsto devono poter continuare ad adempiere il loro obbligo fiscale avvalendosi della procedura di notifica. L'applicazione della procedura di notifica deve dunque essere possibile in ogni caso, anche una volta scaduto il termine di 30 giorni, sempre che siano soddisfatte le condizioni materiali per la concessione della procedura di notifica. Il mancato rispetto del termine di dichiarazione di 30 giorni deve continuare a poter essere sanzionato, non più con interessi di mora, bensì con una multa disciplinare.

La proposta della maggioranza della Commissione¹⁵ è così articolata nei dettagli:

Il modulo ufficiale di dichiarazione dovrà essere presentato anche in futuro nei 30 giorni successivi al sorgere del relativo credito fiscale. Anche il termine di presentazione del modulo ufficiale per far valere il diritto alla procedura di notifica rimane in linea di principio invariato a 30 giorni. Occorrerà tuttavia distinguere se sono soddisfatte o meno le condizioni per una procedura di notifica sostitutiva del pagamento dell'imposta, nonostante il diritto sia stato fatto valere in ritardo.

Se le condizioni per una procedura di notifica sostitutiva del pagamento dell'imposta non sono soddisfatte, la normativa proposta dalla maggioranza della Commissione si allinea al diritto attuale, secondo cui la dichiarazione tardiva comporta la tassativa riscossione dell'imposta preventiva con procedura ordinaria, applicando interessi di mora a partire dal 31° giorno (termine di perenzione). Rimane possibile chiedere il rimborso dell'importa preventiva.

Se, invece, le condizioni per una procedura di notifica sostitutiva del pagamento dell'imposta sono sostanzialmente soddisfatte, sia la dichiarazione dell'imposta preventiva sia il ricorso all'applicazione della procedura di notifica devono rimanere possibili anche una volta scaduto il termine di dichiarazione di 30 giorni (termine ordinario). In questi casi non saranno riscossi né l'imposta preventiva a posteriori con procedura ordinaria né interessi di mora. In caso di notifica tardiva può tuttavia essere applicata una multa disciplinare, per sanzionare il comportamento sbagliato, ossia l'inoltro tardivo del modulo.

¹⁴ Cfr. Daniel Schär (2012), Verrechnungssteuer – Meldefrist bei inländischen Konzerndividenden, Kein Verzugszins mangels Fälligkeit der Steuer, in: Der Schweizer Treuhänder, Edizione 3, pagg. 171 segg.

¹⁵ Nella Commissione, la proposta della maggioranza ha battuto, con 17 voti contro 7, quella della minoranza.

Esempi

Mancata dichiarazione senza sostanziale diritto alla procedura di notifica

La riscossione dell'imposta preventiva, che è basata sul principio dell'autoaccertamento, consiste in una procedura di massa. L'AFC svolge periodici controlli a campione. Se individua aziende che versano palesemente dividendi, non dichiarati con il modulo ufficiale di dichiarazione, e il termine legale di 30 giorni per la dichiarazione è già scaduto, viene avviata una procedura secondo il capo quarto, disposizioni penali, della LIP. Ciò comporta che l'imposta preventiva deve essere dichiarata a posteriori, versata e tassativamente trasferita dal debitore della prestazione al beneficiario di quest'ultima. È dovuto un interesse di mora, può essere inflitta una multa e, se sono soddisfatte le rispettive condizioni, essere avviato il perseguimento penale.

Mancata dichiarazione con sostanziale diritto alla procedura di notifica

Se l'AFC individua un'azienda che ha palesemente versato dividendi, tuttavia senza dichiararli entro 30 giorni con il modulo ufficiale di dichiarazione, comunicherà per iscritto all'azienda che l'imposta preventiva deve essere dichiarata a posteriori, versata e tassativamente trasferita dal debitore della prestazione al beneficiario di quest'ultima. Tuttavia, dal momento che il diritto fondamentale di ricorrere alla procedura di notifica sussisterebbe comunque, sia la dichiarazione sia il ricorso alla procedura di notifica dovranno rimanere possibili anche una volta scaduto il termine di dichiarazione di 30 giorni, senza dover versare a posteriori l'imposta preventiva o pagare interessi di mora. Può comunque essere inflitta una multa disciplinare.

Dichiarazione tardiva senza sostanziale diritto alla procedura di notifica

Se la dichiarazione avviene dopo il termine dei 30 giorni – a partire dal 31° giorno dal momento in cui è sorto il credito fiscale – l'imposta preventiva dichiarata tardivamente deve essere versata e tassativamente trasferita al beneficiario della prestazione. A partire dal 31° giorno dal sorgere del credito d'imposta è dovuto un interesse di mora e può essere inflitta una multa disciplinare.

Dichiarazione tardiva con sostanziale diritto alla procedura di notifica

Se la dichiarazione avviene dopo il termine dei 30 giorni, il diritto di ricorrere alla procedura di notifica sostitutiva del pagamento dell'imposta preventiva si estinguerrebbe. Tuttavia, dal momento che il diritto fondamentale di ricorrere alla procedura di notifica sussisterebbe comunque, sia la dichiarazione sia il ricorso alla procedura di notifica rimangono possibili, anche una volta scaduto il termine di dichiarazione di 30 giorni, senza dover versare a posteriori l'imposta preventiva o pagare interessi di mora. È fatta salva la possibilità di infliggere una multa disciplinare.

Dichiarazione puntuale, notifica tardiva

Il modulo ufficiale di dichiarazione deve essere presentato entro il termine legale di 30 giorni dal sorgere del credito fiscale. Lo stesso termine è previsto per far valere il diritto alla procedura di notifica. Tuttavia, dal momento che il diritto fondamentale di ricorrere alla procedura di notifica sussisterebbe comunque, il ricorso alla procedura di notifica rimane possibile anche una volta scaduto il termine di dichiarazione

di 30 giorni, senza che la procedura di notifica diventi retroattiva, l'imposta preventiva debba essere versata a posteriori o siano addebitati interessi di mora. A determinate condizioni il versamento dell'imposta preventiva è sostituito dalla procedura di notifica. È fatta salva la possibilità di infliggere una multa disciplinare.

2.5.1.2 Proposta della minoranza

Una minoranza della Commissione (Leutenegger Oberholzer, Birrer-Heimo, Jans, Maire, Marra, Schelbert, Wermuth) ritiene che il termine di dichiarazione di 30 giorni abbia sempre costituito un termine di perenzione e che pertanto non è avvenuto un cambiamento di prassi. Tale termine deve essere mantenuto nell'ottica della sistematica dell'imposta preventiva. Con la nuova regolamentazione proposta dalla maggioranza della Commissione il termine di dichiarazione di 30 giorni si rivela un termine prorogabile a piacimento nei casi in cui sarebbe fondamentalmente possibile ricorrere alla procedura di notifica. In tal modo l'obbligo di dichiarazione sarebbe annullato rendendo illimitatamente possibile la dichiarazione a posteriori o il ricorso alla procedura di notifica. In questo caso sarebbe necessario di fatto abolire la nozione di mancata dichiarazione e, in futuro, parlare soltanto di una dichiarazione tardiva. Per anni l'AFC non sarà in grado di sapere né prevedere se perverrà una richiesta di notifica da parte di un'azienda.

La minoranza della Commissione critica la disparità di trattamento tra, da un lato, le aziende con fondamentale diritto alla procedura di notifica e, dall'altro, quelle senza. Secondo quanto proposto dalla maggioranza, il termine di dichiarazione costituirebbe solo un termine ordinatorio nel campo di applicazione della procedura di notifica, mentre nei casi del gettito in contanti il termine di dichiarazione dovrebbe continuare a essere interpretato come termine di perenzione.

Per questi motivi la minoranza della Commissione chiede una nuova regolamentazione che non metta in discussione la natura del termine. Essa riconosce tuttavia che l'attuale termine di 30 giorni è troppo breve e, nella prassi, le aziende potrebbero non essere in grado di rispettarlo. La minoranza della Commissione chiede pertanto di prolungare il termine di dichiarazione e il termine di ricorso alla procedura di notifica. Nel rispetto della parità di trattamento, la nuova regolamentazione non deve essere applicabile soltanto alle aziende con diritto fondamentale alla procedura di notifica, bensì contemplare anche i casi di pagamento in contanti.

La richiesta della minoranza della Commissione è così articolata nei dettagli:

Il modulo ufficiale di dichiarazione può essere presentato entro un termine di perenzione di 90 giorni dal sorgere del credito fiscale. Rispetto al diritto vigente, secondo cui la presentazione del modulo deve avvenire entro un termine di perenzione di 30 giorni, questa procedura offre un ampliato margine di manovra temporale. Per garantire la parità di trattamento dei contribuenti, l'estensione della scadenza del credito fiscale deve essere applicabile agli ambiti di applicazione della procedura di notifica ma, contemporaneamente, anche ai casi di pagamento in contanti, ossia quando non sussiste il diritto alla procedura di notifica.

Parallelamente, con la nuova regolamentazione concernente la scadenza del credito fiscale, anche il termine di perenzione per la presentazione del modulo ufficiale di ricorso alla procedura di notifica viene esteso da 30 giorni a un anno.

Le aziende interessate ottengono così più tempo per presentare il modulo ufficiale di dichiarazione e un maggiore margine di manovra temporale di un anno (sinora 30 giorni) per presentare nei tempi stabiliti il modulo ufficiale concernente la notifica.

Sugli importi fiscali dovuti non devono dunque più essere pagati interessi di mora, a condizione che il modulo ufficiale di dichiarazione sia presentato entro 90 giorni, a differenza della situazione attuale, in cui gli interessi di mora decorrono dal 31° giorno.

Il termine legale di dichiarazione di 90 giorni deve continuare a essere osservato. In caso contrario si estingue il diritto a ricorrere alla procedura di notifica sostitutiva del versamento dell'imposta preventiva. Se la prestazione imponibile non viene dichiarata entro il termine legale di 90 giorni, l'imposta preventiva deve essere dichiarata a posteriori, versata e tassativamente trasferita dal debitore della prestazione al beneficiario di quest'ultima. Di conseguenza, a partire dal 91° giorno sono dovuti interessi di mora, come avviene già nella normativa attualmente vigente (dal 31° giorno).

Esempi

Mancata dichiarazione

La riscossione dell'imposta preventiva, che è basata sul principio dell'autoaccertamento, consiste in una procedura di massa. L'AFC svolge periodici controlli a campione. Se individua aziende che versano palesemente dividendi, non dichiarati con il modulo ufficiale di dichiarazione entro 90 giorni, e il termine legale di 90 giorni per la dichiarazione è già scaduto, viene avviata una procedura secondo il capo quarto, disposizioni penali, della LIP. Ciò comporta che l'imposta preventiva deve essere dichiarata a posteriori, versata e tassativamente trasferita dal debitore della prestazione al beneficiario di quest'ultima. A partire dal 91° giorno è dovuto un interesse di mora, può essere inflitta una multa e, se sono soddisfatte le rispettive condizioni, essere avviato il perseguimento penale. Il diritto a ricorrere alla procedura di notifica sostitutiva del versamento dell'imposta preventiva si estingue un anno dopo la scadenza della prestazione imponibile.

Dichiarazione tardiva

Il modulo ufficiale di dichiarazione deve essere presentato entro un termine di prescrizione di 90 giorni dal sorgere del credito fiscale. Se la dichiarazione avviene successivamente, si estingue il diritto alla notifica a causa della dichiarazione tardiva. Ciò comporta che l'imposta preventiva dichiarata tardivamente deve essere corrisposta e tassativamente trasferita al suo beneficiario. Dal 91° giorno dalla scadenza del credito fiscale si applicano interessi di mora, può essere inflitta una multa e, se sono soddisfatte le rispettive condizioni, essere avviato il perseguimento penale. Il diritto a ricorrere alla procedura di notifica sostitutiva del versamento dell'imposta preventiva si estingue un anno dopo la scadenza della prestazione imponibile.

Dichiarazione puntuale, notifica tardiva

L'azienda, che ha regolarmente dichiarato la prestazione imponibile entro il termine legale di 90 giorni, ma non ha ancora richiesto di poter ricorrere alla procedura di

notifica sostitutiva del versamento dell'imposta preventiva, può avvalersene a posteriori in linea di principio entro un anno dalla scadenza della prestazione imponibile. In caso di riconoscimento del diritto alla procedura di notifica, non vi sono conseguenze in termini di interessi di mora. Se, invece, la procedura di notifica non può essere concessa, l'imposta preventiva deve essere versata e tassativamente trasferita al beneficiario della prestazione. A partire dal 91° giorno dalla scadenza del credito fiscale sono dovuti interessi di mora, può essere inflitta una multa e, se sono soddisfatte le rispettive condizioni, essere avviato il perseguimento penale. Il diritto a ricorrere alla procedura di notifica sostitutiva del versamento dell'imposta preventiva si estingue un anno dopo la scadenza della prestazione imponibile.

2.5.2 Entrata in vigore con effetto retroattivo

2.5.2.1 Proposta della maggioranza

La maggioranza della Commissione¹⁶ chiede che la nuova regolamentazione sia applicabile, secondo la proposta della maggioranza, a tutti i crediti fiscali sorti a partire dall'anno civile 2011. Diventa dunque determinante la data di scadenza della prestazione imponibile.

Questo effetto retroattivo intende rispondere alle critiche secondo cui nel 2011 l'AFC avrebbe modificato la propria prassi in seguito alla decisione del TF. Le aziende, alle quali spetta un sostanziale diritto alla procedura di notifica, devono pertanto poter chiedere il rimborso degli interessi di mora da allora addebitati.

2.5.2.2 Proposta della minoranza I

I casi attualmente in sospenso presso il Tribunale amministrativo federale (cfr. n. 2.3) beneficerebbero della retroattività secondo la proposta della maggioranza soltanto qualora le scadenze delle prestazioni imponibili riguardassero un periodo successivo al 1° gennaio 2011 e sussistesse un sostanziale diritto alla procedura di notifica. I crediti concernenti gli interessi di mora verrebbero completamente eliminati soltanto in questi casi.

Con la sua proposta, la minoranza I (Aeschi, Amstutz, Flückiger, Matter, Müri, Rime, Walter) compie per questo un altro passo avanti. Essa chiede infatti che la nuova regolamentazione secondo la proposta della maggioranza sia applicabile anche a fattispecie create prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di modifica, purché il credito fiscale o quello relativo agli interessi di mora non siano caduti in prescrizione o cresciuti in giudicato già prima del 1° gennaio 2013.

In tal modo tutti i casi ancora in sospenso devono poter beneficiare di una correzione a posteriori della loro imposizione (completa eliminazione dei crediti relativi agli interessi di mora) se sussiste un fondamentale diritto alla procedura di notifica. Sono dunque considerati anche i crediti fiscali e relativi agli interessi di mora antecedenti all'anno civile 2011, purché i crediti fiscali o quelli relativi agli interessi di mora non siano caduti in prescrizione o cresciuti in giudicato già prima del 1° gennaio 2013.

¹⁶ Nella Commissione, la proposta della maggioranza ha battuto, con 10 voti contro 7 e 7 astensioni, quella della minoranza I e con 17 voti contro 7 quella della minoranza II.

2.5.2.3 Proposta della minoranza II

Nell'ottica del principio della certezza del diritto e dello Stato di diritto, una minoranza II (Leutenegger Oberholzer, Birrer-Heimo, Jans, Maire, Marra, Schelbert, Wermuth) ritiene sostanzialmente problematiche le disposizioni concernenti la retroattività. Essa è inoltre convinta che l'AFC non abbia modificato la propria prassi e di conseguenza non sia necessaria una disposizione con effetto retroattivo.

La minoranza II vuole inoltre impedire che la nuova regolamentazione provochi un mancato gettito fiscale a livello di Confederazione (cfr. n. 4.1) e un maggior carico di lavoro amministrativo per l'AFC. Chiede pertanto di rinunciare alla retroattività.

Essa constata inoltre che l'effetto retroattivo secondo la proposta della minoranza I presenti gravi lacune dal punto di vista dell'uguaglianza giuridica, nel senso che i crediti fiscali cresciuti in giudicato verrebbero trattati diversamente da quelli contestati.

2.6 Raccomandazione della Commissione per l'esecuzione

Oggi spetta esclusivamente ai contribuenti fornire la prova di avere inviato i moduli di dichiarazione e di notifica. Poiché questa prassi risulta difficile per le aziende, la Commissione raccomanda che in futuro l'AFC rilasci almeno una conferma di avvenuta ricezione.

3 Commento ai singoli articoli

Articolo 16 secondo la proposta della maggioranza

Art. 16 cpv. 2^{bis}

Questo capoverso è nuovo e precisa l'attuale capoverso 2. Esso definisce esplicitamente che, nell'ambito dell'esecuzione dell'obbligazione fiscale mediante la notifica sostitutiva del pagamento dell'imposta, non è dovuto alcun interesse di mora, nella misura in cui le condizioni materiali per la pretesa del diritto alla notifica sostitutiva del pagamento dell'imposta siano di principio soddisfatte e il rispettivo modulo ufficiale «Richiesta di notifica sostitutiva del pagamento dell'imposta» dell'AFC sia stato inoltrato.

Art. 16 cpv. 2^{ter}

Questo capoverso è nuovo e rimanda esplicitamente all'attuale e invariato articolo 64 LIP. È fatta salva la riscossione di una multa disciplinare, qualora la rivendicazione del diritto alla notifica sostitutiva del pagamento dell'imposta non è stata fatta entro la scadenza di 30 giorni stabilita dalla legge secondo l'articolo 16 capoverso 1 lettera c LIP. Invece di essere integrato nell'articolo 16 capoverso 2^{bis}, l'articolo 16 capoverso 2^{ter} è stato espressamente impostato come nuovo capoverso dato che disciplina le conseguenze a livello di multa, mentre il capoverso 2^{bis} si riferisce agli interessi di mora.

Articolo 16 secondo la proposta della minoranza (Leutenegger Oberholzer, Birrer-Heimo, Jans, Maire, Marra, Schelbert, Wermuth)

Art. 16 cpv. 1 lett. c

La lettera c è modificata in modo da estendere gli attuali 30 giorni a 90 giorni. La modifica propone quindi un'estensione temporale di 60 giorni. Essa si applica sia ai casi di pagamento in contanti sia ai casi di notifica sostitutiva del pagamento dell'imposta.

Articolo 20 secondo la proposta della maggioranza

Art. 20

Nella versione italiana il capoverso 1 è stato completato con l'espressione «sostitutiva del pagamento dell'imposta», ma il tenore rimane invariato.

Il capoverso 2 è nuovo. Esso si riferisce alle condizioni illustrate nei nuovi capoversi 2^{bis} e 2^{ter} dell'articolo 16 secondo la proposta della maggioranza. Il capoverso 2 riserva la riscossione di una multa disciplinare secondo l'invariato articolo 64 LIP, qualora la rivendicazione del diritto alla notifica sostitutiva del pagamento dell'imposta non è stata fatta entro il termine stabilito dalla legge.

Articolo 20 secondo la proposta della minoranza (Leutenegger Oberholzer, Birrer-Heimo, Jans, Maire, Marra, Schelbert, Wermuth)

Art. 20

Nella forma rielaborata secondo la proposta della minoranza, l'articolo 20 statuisce che, qualora la prestazione imponibile sia stata dichiarata entro il nuovo termine di 90 giorni, invece degli attuali 30, secondo l'articolo 16 capoverso 1 lettera c LIP proposto dalla minoranza, la rivendicazione del diritto alla notifica sostitutiva del pagamento dell'imposta può essere fatta valere entro un anno dalla scadenza della prestazione imponibile anziché entro 30 giorni come sinora. Il rimando all'ordinanza rimane invariato.

Articolo 70c secondo la proposta della maggioranza

Art. 70c

La nuova regolamentazione secondo l'articolo 16 capoverso 2^{bis} e 2^{ter} e l'articolo 20 LIP si applica a tutte le fattispecie in ambito di notifica sostitutiva del pagamento dell'imposta la cui scadenza della prestazione imponibile è avvenuta il 1° gennaio 2011 o più tardi. Possono tuttavia beneficiare della modifica di legge solo le prestazioni con scadenze successive al 1° gennaio 2011 e che soddisfano le condizioni fondamentali per la rivendicazione del diritto alla notifica sostitutiva del pagamento dell'imposta. Se il diritto alla notifica sostitutiva del pagamento dell'imposta secondo l'articolo 16 capoverso 2^{bis} LIP è di principio consentito, l'interesse di mora è ridefinito su richiesta. A queste condizioni, gli interessi di mora già riscossi possono essere restituiti senza interessi remunerativi, a patto che la richiesta pervenga all'AFC entro un anno dall'entrata in vigore della modifica proposta.

Articolo 70c secondo la proposta della minoranza I (Aeschi, Amstutz, Flückiger, Matter, Müri, Rime, Walter)

Art. 70c

La nuova regolamentazione secondo l'articolo 16 capoverso 2^{bis} e 2^{ter} nonché l'articolo 20 LIP si applica a tutte fattispecie in ambito di notifica sostitutiva del pagamento dell'imposta la cui scadenza della prestazione imponibile è anteriore all'entrata in vigore della disposizione proposta. Unica eccezione sono i crediti fiscali o le pretese di interessi di mora prescritti o accertati con una decisione passata in giudicato prima del 1° gennaio 2013. Se il diritto alla notifica sostitutiva del pagamento dell'imposta secondo l'articolo 16 capoverso 2^{bis} LIP è di principio consentito, l'interesse di mora è ridefinito su richiesta. A queste condizioni, gli interessi di mora già riscossi possono essere restituiti senza interessi remunerativi, a patto che la richiesta pervenga all'AFC entro un anno dall'entrata in vigore della modifica proposta.

Articolo 70c secondo la proposta della minoranza II (Leutenegger Oberholzer, Birrer-Heimo, Jans, Maire, Marra, Schelbert, Wermuth)

Art. 70c

Si rinuncia ad applicare retroattivamente la nuova regolamentazione secondo l'articolo 16 capoverso 1 lettera c e l'articolo 20 LIP. Pertanto, non vi è neppure la necessità di una regolamentazione esplicita in un nuovo articolo 70c LIP. La nuova regolamentazione si applica solo alle fattispecie future dopo l'entrata in vigore della modifica di legge.

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni finanziarie

4.1.1 Osservazioni introduttive

Occorre prima di tutto osservare che il dibattito concernente la precisazione della prassi di lunga data nell'ambito della procedura di notifica prevista dalla legge sull'imposta preventiva verte in ultima istanza unicamente sulle tendenze riguardanti gli interessi di mora. In altri termini, non si attendono cambiamenti riguardo all'entità delle entrate della vera e propria imposta preventiva, poiché le proposte della Commissione non riguardano in primo luogo il futuro, quindi l'entità delle entrate del futuro substrato fiscale relativo all'imposta preventiva, ma soprattutto gli effetti retroattivi concernenti gli interessi di mora. Indipendentemente dalle diverse proposte, l'imposta preventiva viene riscossa se la procedura di notifica non è applicabile. I controlli svolti dall'Amministrazione concernono in primo luogo il substrato fiscale, mentre gli interessi di mora dovuti costituiscono soltanto una conseguenza accessoria.

È inoltre opportuno segnalare che le stime indicate qui di seguito devono essere prese e interpretate con estrema cautela, poiché persino la distribuzione di dividendi non può essere considerata come un parametro sicuro. I parametri noti sono esclusivamente il tasso d'interesse, i relativi periodi fiscali e il capitale (attuale) esistente. Inoltre, bisogna altresì aspettarsi dichiarazioni successive presentate con un certo ri-

tardo nonostante le diverse proposte. Proprio il fatto che all'improvviso possa presentarsi un caso sinora sconosciuto oppure venga scoperto un caso con notevoli conseguenze finanziarie rende ancora più incerte le stime elaborate, poiché non si rivelerebbero corrette.

4.1.2 Ripercussioni finanziarie della proposta della maggioranza

Nuova regolamentazione secondo la proposta della maggioranza con una retroattività secondo la proposta della maggioranza

Le ripercussioni finanziarie secondo la proposta della maggioranza si aggireranno attorno ai 104 milioni di franchi. Si tratta di interessi di mora di questo ordine di grandezza che dovrebbero venire verosimilmente restituiti. La stima è stata effettuata in base all'ipotesi – fondata a sua volta su campionature – secondo cui negli anni 2007-2014 circa 10 miliardi di franchi di dividendi sono stati dichiarati troppo tardi o non lo sono stati del tutto. Questo corrisponde a crediti d'imposta preventiva di circa 3,5 miliardi di franchi e a pretese di interessi di mora di circa 368 milioni di franchi. Avvalendosi di queste campionature, si è quindi proceduto a una ripartizione della scadenza dei dividendi sulla base degli interessi di mora di 500 milioni di franchi attualmente contabilizzati, da cui sono risultate le ripercussioni finanziarie di 104 milioni di franchi menzionate all'inizio. Si tratta di interessi di mora che dovrebbero essere restituiti.

Nuova regolamentazione secondo la proposta della maggioranza con una retroattività secondo la proposta della minoranza I

Le ripercussioni finanziarie sono stimate a circa 500 milioni di franchi. La stima è stata effettuata in base all'ipotesi – fondata a sua volta su campionature – secondo cui negli anni 2007-2014 circa 10 miliardi di franchi di dividendi sono stati dichiarati troppo tardi o non lo sono stati del tutto. Questo corrisponde a crediti d'imposta preventiva di circa 3,5 miliardi di franchi e a pretese di interessi di mora di circa 368 milioni di franchi. Avvalendosi di queste campionature, si è quindi proceduto a una ripartizione della scadenza dei dividendi sulla base degli interessi di mora di 500 milioni di franchi attualmente contabilizzati. Dato che per il lasso di tempo esistente, interessato dalla modifica proposta e di cui attualmente si dispongono i dati, ossia dal 1° gennaio 2013 al 1° dicembre 2014, sono passate in giudicato circa 45 decisioni concernenti una procedura di notifica per un totale di 3 milioni di franchi di interessi di mora dovuti, le ripercussioni finanziarie menzionate all'inizio sono stimate a circa 500 milioni di franchi, più precisamente a 497 milioni. Si tratta di interessi di mora che dovrebbero essere restituiti.

Nuova regolamentazione secondo la proposta della maggioranza con una retroattività secondo la proposta della minoranza II

Non risultano ripercussioni finanziarie dato che la proposta della minoranza II è meramente orientata al futuro ed esclude esplicitamente effetti retroattivi sugli interessi di mora. Per quanto riguarda l'ammontare delle entrate dell'imposta preventiva, non si attendono variazioni.

4.1.3 Ripercussioni finanziarie della proposta della minoranza

Nuova regolamentazione secondo la proposta della minoranza con una retroattività secondo la proposta della maggioranza

Le ripercussioni finanziarie per lo Stato sono stimate a circa 35 milioni di franchi. Si tratta di interessi di mora di questo ordine di grandezza che dovrebbero venire restituiti. Interessi di mora già riscossi – sulla base delle relative fatture concernenti da 1 a 60 giorni di ritardo secondo il vecchio diritto – su prestazioni imponibili con scadenza dal 1° gennaio 2011, dovrebbero essere restituiti senza interessi remunerativi. Interessi di mora già riscossi – sulla base delle relative fatture concernenti oltre 60 giorni di ritardo secondo il vecchio diritto – potrebbero ora beneficiare di una rettifica senza interessi remunerativi di 60 giorni (differenza dagli attuali 30 giorni ai 90 giorni proposti).

Nuova regolamentazione secondo la proposta della minoranza con una retroattività secondo la proposta della minoranza I

Le ripercussioni finanziarie per lo Stato sono stimate a circa 101 milioni di franchi. Interessi di mora già riscossi - sulla base delle relative fatture concernenti da 1 a 60 giorni di ritardo secondo il vecchio diritto – su prestazioni imponibili che non sono né prescritte né passate in giudicato prima del 1° gennaio 2013, dovrebbero essere restituiti senza interessi remunerativi. Interessi di mora già riscossi su prestazioni imponibili – sulla base delle relative fatture concernenti oltre 60 giorni di ritardo secondo il vecchio diritto – potrebbero ora beneficiare di una rettifica senza interessi remunerativi di 60 giorni (differenza dagli attuali 30 giorni ai 90 giorni proposti). La stima è stata effettuata in base all'ipotesi – fondata a sua volta su campionature – secondo cui negli anni 2007-2014 circa 10 miliardi di franchi di dividendi sono stati dichiarati troppo tardi o non lo sono stati del tutto. Questo corrisponde a crediti d'imposta preventiva di circa 3,5 miliardi di franchi e a pretese di interessi di mora di circa 368 milioni di franchi. Avvalendosi di queste campionature, si è quindi proceduto a una ripartizione della scadenza dei dividendi sulla base degli interessi di mora di 500 milioni di franchi attualmente contabilizzati, da cui sono risultate le ripercussioni finanziarie di 101 milioni di franchi menzionate all'inizio. Si tratta di interessi di mora che dovrebbero essere restituiti.

Nuova regolamentazione secondo la proposta della minoranza con una retroattività secondo la proposta della minoranza II

Non risultano ripercussioni finanziarie dato che la proposta della minoranza II è meramente orientata al futuro ed esclude esplicitamente effetti retroattivi sugli interessi di mora. Per quanto riguarda l'ammontare delle entrate dell'imposta preventiva, non si attendono variazioni.

4.1.4 Compendio delle ripercussioni finanziarie

La seguente tabella sintetizza le ripercussioni finanziarie della proposta della maggioranza e della proposta della minoranza con la relativa retroattività secondo la proposta della maggioranza, della minoranza I e della minoranza II.

	Attuazione in base alla proposta della	
Retroattività	<i>Maggioranza</i>	<i>Minoranza</i>
<i>Maggioranza</i>	104 milioni di franchi	35 milioni di franchi
<i>Minoranza I</i>	500 milioni di franchi	101 milioni di franchi
<i>Minoranza II</i>	nessuna	nessuna

4.2 Ripercussioni sull'effettivo del personale

Se si richiederà in futuro all'AFC – indipendentemente dalla data di attuazione e dalla disponibilità dei processi di automazione – di trasmettere conferme di ricezione per i moduli concernenti la procedura di notifica, le ripercussioni per il personale sono valutate come segue:

ogni anno dovrebbero venire redatte manualmente circa 20 000-22 000 lettere di conferma. Si tratterebbe di mere conferme di ricezione, che non anticiperebbero né sostituirebbero una verifica formale successiva dell'ammissibilità. La sola redazione di lettere di conferma richiederebbe un fabbisogno di personale supplementare di almeno 2 posti a tempo pieno. Se si considerano anche i costi stimati legati alla sistemazione di questi posti di lavoro supplementari nonché la spedizione di circa 20 000-22 000 lettere di conferma, le ripercussioni a livello di personale e le conseguenti ripercussioni finanziarie sono stimate a circa 750 000 franchi supplementari. Rimarrebbe da verificare se l'Amministrazione può riscuotere un emolumento per la trasmissione delle conferme di ricezione.

4.3 Ripercussioni sui Cantoni

Indipendentemente dalla scelta fra le proposte della Commissione, non si constateranno ripercussioni di rilievo sui Cantoni. Sia con l'attuazione della proposta della maggioranza sia con quella della minoranza, la procedura di notifica continuerà ad applicarsi prevalentemente nei rapporti all'interno di un gruppo. Per quanto riguarda le persone giuridiche, l'AFC rimane l'autorità di riscossione e di rimborso. Le modifiche proposte si ripercuoteranno quindi prevalentemente sull'AFC e non sui Cantoni.

4.4 Attuabilità

L'esecuzione risulterà in particolare difficile se sarà attuata la proposta della maggioranza, perché per anni non sarà possibile sapere né prevedere se verrà introdotta o meno una richiesta di notifica sostitutiva del pagamento dell'imposta preventiva. In

caso di attuazione secondo la proposta della minoranza, invece, il periodo che intercorre tra la scadenza di un dividendo e il termine di presentazione del modulo ufficiale di notifica è notevolmente più lungo, ma pur sempre chiaramente valutabile. Dopo 90 giorni o un anno, i termini dell'esecuzione saranno in linea di massima chiari per l'Amministrazione.

5 Rapporto con il diritto europeo

Sia l'articolo 15 dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio con l'UE sia alcune disposizioni delle CDI prevedono un'estensione della procedura di notifica sul piano nazionale all'interno di gruppi anche ai casi internazionali. In tal modo potrebbero avvalersi della procedura di notifica non solo le società madri in Svizzera, ma anche quelle in tutti i Paesi dell'UE, se sono soddisfatte determinate condizioni. L'articolo 15 dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio con l'UE sancisce quanto segue in merito ai pagamenti dei dividendi: fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste in Svizzera e negli Stati membri al fine della prevenzione delle frodi o degli abusi, sulla base delle legislazioni interne o di accordi internazionali, i dividendi corrisposti dalle società figlie (filiali) alle società madri non sono soggetti a imposizione fiscale nello Stato d'origine allorché (-) la società madre detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società figlia per un minimo di due anni; e (-) una delle due società ha la residenza fiscale in uno Stato membro e l'altra società ha la residenza fiscale in Svizzera; e (-) entrambe le società sono assoggettate all'imposta diretta sugli utili delle società senza beneficiare di esenzioni ed entrambe adottano la forma di una società di capitali. In gran parte, le CDI negoziate dalla Svizzera prevedono di norma una partecipazione almeno del 20 per cento nel capitale sociale della filiale. L'ordinanza concernente lo sgravio fiscale dei dividendi svizzeri da partecipazioni determinanti di società straniere disciplina la procedura di notifica, con la quale avviene alla fonte lo sgravio fiscale di dividendi da partecipazioni determinanti previsto nell'Accordo sulla fiscalità del risparmio con l'UE o in una CDI. La proposta di inserire nella legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione¹⁷ un articolo 2 capoverso 1 lettera a^{bis} – secondo cui i termini contenuti nell'ordinanza per la presentazione della notifica in caso di versamento di un dividendo rappresentano termini ordinatori se si applica la procedura di notifica presso l'AFC – non si rivela uno strumento adeguato. Prima di tutto, questa legge disciplina la competenza del Consiglio federale e non è pertanto idoneo a fissare specifici termini procedurali in singoli ambiti. In secondo luogo, sia l'ordinanza concernente lo sgravio fiscale dei dividendi svizzeri da partecipazioni determinanti di società straniere, sia le ordinanze su CDI-D e CDI-USA riprendono i termini legali della LIP. In queste ordinanze non possono dunque essere ripresi termini discordanti dalla legge.

6 Costituzionalità

Visto l'articolo 132 capoverso 2 Cost., la Confederazione ha la competenza di riscuotere tra l'altro un'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili. La Confederazione si avvale di questa competenza con la legge federale sull'imposta preventi-

¹⁷ RS 672.2

va. Nel suo operato la Confederazione è tra l'altro vincolata al principio costituzionale dell'uguaglianza giuridica ai sensi dell'articolo 8 Cost. All'interno della Commissione le opinioni sul principio dell'uguaglianza giuridica sono discordanti (cfr. n. 2.5).